



# **COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO**

(Provincia di Pistoia)

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 2 del 05-01-2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 1 DEL 04.01.2021 RELATIVA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SU SUOLO INNEVATO DI QUALSIASI ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA, SCI ALPINISMO, CIASPOLATE E ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, A CAUSA DI RISCHIO VALANGHE MARCATO 3, PER GLI ATLETI PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI.</b>
-----------------	---

### **IL SINDACO**

Vista l'ordinanza sindacale n. 1 del 04.01.2021 relativa alla chiusura temporanea delle attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, per rischio valanghe.

Considerata la necessità di integrare l'ordinanza di cui al punto precedente, escludendo dalle limitazioni gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o delle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o lo svolgimento di tale competizioni, così come stabilito dalla FISU in accordo con il CONI.

Valutata la possibilità per ragioni di rischio incidente sensibilmente più basso, l'esercizio delle suddette attività all'interno delle zone boscate.

Considerato che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, considerato che trattandosi di provvedimento con tingibile e urgente non è consentito comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 214/1990.

Visti gli atti istruttori

**ORDINA**

DI INTEGRARE l'Ordinanza Sindacale n° 1 del 04-01-2021, escludendo dalle limitazioni gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o delle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o lo svolgimento di tale competizioni, così come stabilito dalla FISI in accordo con il CONI.

DI CONSENTIRE, per ragioni di rischio incidente sensibilmente più basso, l'esercizio delle suddette attività all'interno delle zone boscate.

#### COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 20 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

#### INFORMA CHE

ai sensi della citata Legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Tamburini Cecilia Responsabile del Servizio.

#### ALL'UOPO DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo on line del Comune;
- al Questore di Pistoia;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Marcello Piteglio;
- ai Carabinieri Forestali
- alla Polizia Municipale.
- al Prefetto di Pistoia

**Il SINDACO**  
Luca Marmo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.